

Brescia, lì 16.03.2017

SPETT.LE CLIENTE

**Oggetto: COMUNICAZIONE SPESOMETRO**

Con la presente si comunica che **l'elenco clienti fornitori - spesometro anno 2016** sono in scadenza:

- Il **10/04/2017** per i soggetti che liquidano l'IVA mensilmente
- Il **20/04/2017** per gli altri soggetti obbligati alla comunicazione

si prega di far pervenire in Studio i file **entro giovedì 30 Marzo** per poter adempiere correttamente alle fasi di import, controllo e spedizione.

La **novità più importante** è che già a partire dallo **Spesometro 2015 – anno 2014**, scadeva la norma in deroga che, per semplificazione, prevedeva l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA superiori a 3.600 euro da parte dei commercianti al dettaglio, viaggi e turismo, ristoranti con somministrazione di alimenti e bevande in pubblici servizi. Per tali operazioni a partire da quelle effettuate nel 2014 e comunicate con lo Spesometro 2015, dovranno essere trasmesse nell'elenco clienti e fornitori 2015, a prescindere dall'importo delle fatture emesse.

Di seguito si riporta una sintesi delle informazioni per redigere correttamente il file:

la comunicazione di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (c.d. "**spesometro**") riguarda tutti i **soggetti passivi IVA** che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.

Oltre alle operazioni irrilevanti ai fini IVA perché carenti di uno o più presupposti impositivi, sono **escluse** dall'obbligo di comunicazione ai fini dello "spesometro":

- le **importazioni**;
- le **esportazioni "dirette"** di cui all'art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, comprese le cessioni interne delle esportazioni in triangolazione. Come, invece, chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2011 n. 24 (§ 3.4), l'obbligo di comunicazione è previsto per le cessioni interne delle triangolazioni comunitarie, non imponibili IVA ai sensi dell'art. 58 del DL 331/93 (conv. L. 427/93);
- le **operazioni intracomunitarie**, in quanto oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT;
- le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del DPR 605/73 o di altre disposizioni (es. contratti di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili);
- le **operazioni finanziarie esenti** da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72;
- i **passaggi interni di beni tra attività separate** ai sensi dell'art. 36 del DPR 633/72.

Per contro **vanno inserite le schede carburante**, e anche le **operazioni soggette**:

- **a reverse charge**, per le quali non è stata addebitata l'Iva in fattura;
- **allo split payment** (art. 17-ter D.p.r. 633/72), per le quali l'Iva viene versata direttamente all'Erario.

Gli elementi informativi da comunicare dipendono dalla tipologia di operazione posta in essere.

In ogni caso, ai fini della comunicazione dei suddetti dati, occorre fare riferimento:

- al momento della **registrazione** ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/72;
- ovvero, in mancanza, al momento di **effettuazione** delle operazioni, come stabilito dall'art. 6 del DPR 633/72.

In generale, nelle ipotesi di **omissione** delle comunicazioni telematiche in esame, ovvero della loro effettuazione con dati **incompleti** o **non veritieri**, si applica la sanzione amministrativa **da 250,00 a 2.000,00 euro**, ai sensi dell'art. 11 del DLgs. 471/97.

#### **Comunicazione Black list**

La **novità importante** è che il D.L. 193/2016, in sede di conversione in L. 225/2016, ha disposto la soppressione della comunicazione delle operazioni clack list con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2016.

**Quindi lo Studio rimane in attesa entro il 30 marzo dei dati per lo spesometro:**

- o su file (l'operazione di estrapolazione è uguale a quella dello spesometro)
- o su foglio excel (si veda l'allegato)
- mentre la comunicazione **degli acquisti senza IVA da San Marino**, va spedita entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui le operazioni sono state annotate nei registri IVA.

**Studio Dott. Begni & Associati**